



CITTA' DI ARZIGNANO
Provincia di Vicenza

***REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE
DEGLI INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI***

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Destinatari	3
Art. 4 - Accesso agli interventi socio-economici	3
Art. 5 - Valutazione del bisogno socio-economico	4

CAPO II

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 6 - Tipologia degli interventi socio-economici	5
Art. 7 - Interventi continuativi	5
Art. 8 - Interventi straordinari	6
Art. 9 - Interventi straordinari finalizzati	6
a) Interventi per emergenza abitativa	7
b) Interventi per spese stagionali e socio-sanitarie	7
c) Interventi per attività motorie dei disabili	7
d) Interventi per spese funebri	7
Art. 10 - Interventi occasionali di pronto cassa	7
Art. 11 - Interventi del Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	8
Art. 12 - Interventi per le cure domiciliari	8
a) Servizio di assistenza domiciliare	8
b) Servizio regionale di TSO-TCO/Telesoccorso-telecontrollo	8
c) Servizio pasti a domicilio	9
Art. 13 - Interventi per inserimento in struttura	9
Art. 14 - Interventi a tutela dei minori	10

CAPO III

PROCEDURE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 15 - Domanda	10
Art. 16 - Istruttoria e progetto di intervento	11
Art. 17 - Concessione interventi socio-economici	11

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 - Verifiche e controlli	11
Art. 19 - Aggiornamento soglie accesso e importi contributi	11
Art. 20 - Ambito di applicazione	11
Art. 21 - Trattamento dei dati personali	12
Art. 22 - Pubblicità	12
Art. 23 - Entrata in vigore	12

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto del Comune di Arzignano, l'accesso e l'erogazione degli interventi socio-economici a favore di persone e famiglie in stato di bisogno.

2. Gli interventi socio-economici sono strumenti che possono favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

Art. 2 - Finalità

1. Il servizio di assistenza socio-economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 sul sistema integrato dei servizi sociali, con gli obiettivi del Piano Socio-Sanitario regionale che si realizzano a livello locale attraverso lo strumento di programmazione del Piano di zona e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale, persegue le seguenti finalità:

- la promozione e l'acquisizione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti sul territorio e la valorizzazione del Privato Sociale della comunità locale;
- la prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socio-economico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
- la tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi domiciliari e residenziali.

Art. 3 - Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi socio-economici le persone e le famiglie residenti nel Comune di Arzignano che versano in stato di bisogno socio-economico, valutato in base al nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE)" e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 Novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159".

2. Gli interventi socio-economici vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

3. Gli interventi socio-economici possono estendersi in via eccezionale ai non residenti e alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalsa sugli stessi, sugli eventuali eredi aventi titolo e/o nei confronti del Comune di residenza.

4. Gli interventi socio-economici a favore di persone in stato di bisogno ed inseriti in strutture residenziali possono essere assicurati alle sole persone residenti nel Comune di Arzignano prima dell'ingresso in struttura, con le modalità previste dall'art. 6 della Legge n. 328/2000 e dalla normativa regionale.

Art. 4 - Accesso agli interventi socio-economici

1. Per l'accesso agli interventi socio-economici del presente Regolamento i cittadini devono essere in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato in base alla

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che tiene conto dei redditi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Gli interventi socio-economici sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale cui la persona o il nucleo familiare possono aver diritto.

3. Prima di accedere al servizio di assistenza socio-economica sono fornite, attraverso il servizio sociale comunale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti nel territorio.

4. Per le persone svantaggiate, invalide e/o disabili vi è un apposito Servizio di Inserimento Lavorativo garantito dall'Azienda Socio-Sanitaria Locale.

5. Le persone in età lavorativa e prive di occupazione sono indirizzate alle agenzie per l'impiego e ai servizi di supporto familiare ed educativo per agevolare l'occupazione dei propri componenti.

6. Gli interessati agli interventi socio-economici sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione prioritaria per poter beneficiare di eventuali interventi socio-economici comunali.

7. Gli interventi socio-economici non possono in genere sostituire gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi erogati dal Comune.

Art. 5 - Valutazione del bisogno socio-economico

1. Compete al Servizio sociale professionale la valutazione del bisogno socio-economico.

2. La valutazione del bisogno socio-economico e la possibilità di accedere ai vari tipi di intervento viene effettuata dal Servizio sociale professionale con i propri strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari, Unità Operative, etc.) e in particolare con specifica **“Scheda di valutazione per l'accesso agli interventi socio-economici”**, che attribuisce un valore alle differenti situazioni e condizioni socio-economiche.

3. Il Servizio Sociale comunale per determinare il bisogno socio-economico utilizza il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 Novembre 2014, differenziato dalla normativa a seconda della prestazione sociale agevolata richiesta, in riferimento ai valori soglia determinati per le diverse tipologie di intervento, alle risorse della rete familiare e sociale nonché alle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi socio-economici. Le situazioni sfavorevoli, che comportano una riduzione del reddito, sono certificate attraverso il cosiddetto “ISEE Corrente” di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013.

4. Ai fini del calcolo dell'ISEE fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come specificato nell'art. 3, nonché dall'art.6 - punto 2- del DPCM 159/2013.

5. Per particolari stati di nuclei familiari, oltre a quelli contemplati:

- dall'art. 3 comma 3, lettera e) del DPCM 159/2013 relativo all'abbandono del coniuge;
- dall'art. 6, comma 3, lettera b, punto 2 relativo all'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale;
- dall'art. 7, comma 1, lettera e) relativo dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni,

il rilascio della relativa attestazione per il calcolo dell'ISEE viene effettuato da parte della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

6. Il Comune di Arzignano, ai fini della valutazione del bisogno socio-economico, oltre all'ISEE, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del DPCM 159/2013, fa riferimento al parametro risorse/bisogno **(R/B)** che considera le eventuali altre risorse economiche reddituali e patrimoniali correnti e le spese non rilevabili e/o non ponderate con lo strumento dell'ISEE, quali ad esempio:

- a) indennità e proventi diversi;
- b) possesso di particolari beni mobili di rilevante valore economico (natanti, camper, auto, etc.);
- c) spese per servizi essenziali, per assistenza socio-sanitaria e per spese condominiali;
- d) spese straordinarie per interventi primari e necessari;
- e) risorse di rete attivate o disponibili (aiuti e borse per alimenti, medicinali, vestiario etc.).

7. Specificatamente per gli interventi per inserimento in strutture, accertato il bisogno di residenzialità e semiresidenzialità da parte dei servizi socio-sanitari competenti, la valutazione del bisogno socio-economico viene effettuata, attraverso l'ISEE, solo nei casi in cui l'interessato e/o i

figli di cui all'art. 6, comma 3, lettera b) del DPCM 159/2013 non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta di inserimento, considerati anche:

- le altre possibili risorse economiche personali correnti;
- le possibili risorse economiche dei civilmente obbligati e della rete familiare valutate con l'ISEE, ai quali l'interessato o suo legale rappresentante hanno facoltà di richiedere gli alimenti;
- il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui l'interessato potrà disporre anche usufruendo del cosiddetto "prestito ipotecario" di cui alla Legge 2 aprile 2015, n. 44.

8. Di norma non potranno essere accolte le richieste di intervento socio-economico da parte di persone e/o nuclei familiari con patrimonio mobiliare, risultante anche dall'Attestazione ISEE, uguale o superiore all'importo pari a tre volte il trattamento Mimino INPS relativo all'anno precedente.¹

9. E' demandata al Dirigente la facoltà di procedere comunque all'intervento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, in caso di particolari ed eccezionali situazioni di gravità e a tutela della persona, per le quali non sia possibile acquisire le dichiarazioni necessarie per l'erogazione di un intervento socio-economico, su proposta del Servizio Sociale Professionale o dei Servizi Territoriali Socio-Sanitari.

CAPO II

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 6 - Tipologia degli interventi socio-economici

1. Gli interventi socio-economici attivabili, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili ed offerte dal sistema integrato dei servizi e dal Privato Sociale, si distinguono in interventi:

- Continuativi;
- Straordinari;
- Straordinari finalizzati: per emergenza abitativa, per spese stagionali e socio-sanitarie, per attività motorie dei disabili, per spese funebri;
- Occasionali di pronto cassa;
- Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- Cure Domiciliari: servizio di assistenza domiciliare, servizio regionale di telesoccorso-telecontrollo, servizio pasti a domicilio;
- Inserimenti in struttura;
- Tutela Minori.

Art. 7 - Interventi continuativi

1. L'intervento continuativo consiste nell'erogazione di un contributo mensile necessario per far fronte alle minime esigenze vitali, quale misura di contrasto alla povertà.

2. Il soggetto richiedente il contributo è tenuto a dichiarare il proprio stato di particolare bisogno e l'eventuale disponibilità socio-economica della propria rete familiare e sociale.

3. Il Servizio Sociale verifica l'opportunità di coinvolgere la stessa rete nell'intervento socio-assistenziale ed eventualmente attivare gli istituti di tutela previsti dalla normativa.

4. L'intervento continuativo può essere garantito a persone o nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE mensile (calcolato dividendo l'ISEE annuale per 13 mensilità) pari o inferiore al **valore soglia mensile**, pari all'importo del trattamento Minimo Mensile Inps relativo all'anno precedente.²

5. Il valore soglia mensile e il valore ISEE mensile del nucleo familiare vengono rapportati al cosiddetto "parametro componenti nucleo", determinato dalla scala di equivalenza prevista dall'allegato 1 di cui all' art.1, comma 1, lettera c), del DPCM 159/2013.

6. La misura massima dell'intervento economico è data dal risultato della differenza tra il valore soglia mensile e il valore ISEE mensile del richiedente, riparametrati al valore della scala di equivalenza, tenuto conto del parametro Risorse/Bisogno (**R/B**) di cui al precedente art. 5.

¹ Per l'anno 2016 il valore del patrimonio mobiliare è uguale all'importo di tre volte il trattamento Minimo Mensile Inps relativo all'anno 2015 pari a € 1.505,67.

² Per l'anno 2016 il valore soglia è uguale all'importo del trattamento Minimo Mensile Inps relativo all'anno 2015 pari a € 501,89.

7. Per quantificare l'intervento socio-economico si introduce il parametro Risorse/Bisogno Continuativo (**R/Bc**) dato dalla rivalutazione della misura massima dell'intervento in rapporto alle risorse proprie o di rete attivabili in relazione al bisogno sociale e agli obiettivi individuati dal servizio sociale professionale.

8. Il contributo economico continuativo mensile non potrà in ogni caso superare l'importo del trattamento Minimo Mensile Integrato Inps relativo all'anno precedente.³

Art. 8 - Interventi straordinari

1. L'intervento straordinario consiste nell'erogazione di un contributo economico "una tantum", ad integrazione della situazione socio-economica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari.

2. Il contributo può essere erogato, in una o più soluzioni, a persone o nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE pari o inferiore al **valore soglia annuale** pari all'importo del trattamento Minimo Integrato Inps annuale relativo all'anno precedente.⁴

3. Per disabili, anziani soli o nuclei di anziani di cui almeno un componente con età pari o superiore a 70 anni e gli altri con età pari o superiore a 65 anni che siano titolari di proprietà immobiliari, il **valore soglia annuale** è pari all'importo stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso all'impegnativa di cura domiciliare di base relativo all'anno precedente.⁵

4. Tale valore soglia potrà essere assunto anche in casi particolari di nuclei familiari seguiti dai servizi territoriali e per i quali si rende necessario attivare un intervento socio-economico per la realizzazione dello specifico progetto.⁶

5. Il Servizio Sociale nella valutazione del bisogno socio-economico tiene conto del parametro risorse/bisogno (**R/B**) di cui al precedente art. 5 e può verificare l'eventuale opportunità di coinvolgere la rete familiare e il Privato Sociale nell'intervento socio-assistenziale straordinario.

6. Il valore del contributo massimo erogabile non potrà di norma superare l'importo annuale pari a tre volte il trattamento Minimo Integrato Inps relativo all'anno precedente.⁷

Art. 9 - Interventi straordinari finalizzati

1. Gli interventi straordinari finalizzati consistono nell'erogazione di contributi economici straordinari a sostegno di alcune particolari spese per situazioni di emergenza abitativa, per particolari spese stagionali e socio sanitarie, per attività motorie dei disabili e per spese funebri.

2. Tali interventi possono essere concessi a persone o nuclei familiari che hanno un Indicatore ISEE annuale pari o inferiore al **valore soglia annuale** pari all'importo del trattamento Minimo Integrato Inps annuale relativo all'anno precedente.⁸

3. Per disabili, anziani soli o nuclei di anziani di cui almeno un componente con età pari o superiore a 70 anni e gli altri con età pari o superiore a 65 anni che siano titolari di proprietà immobiliari, il **valore soglia annuale** è pari all'importo stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso all'impegnativa di cura domiciliare di base relativo all'anno precedente.⁹

4. Tale valore soglia potrà essere assunto anche in casi particolari di nuclei familiari seguiti dai servizi territoriali e per i quali si rende necessario attivare un intervento socio-economico per la realizzazione dello specifico progetto.¹⁰

5. Il Servizio Sociale nella valutazione del bisogno socio-economico tiene conto del parametro risorse/bisogno (**R/B**) di cui al precedente art. 5 e può verificare l'eventuale opportunità di coinvolgere la rete familiare e il Privato Sociale nell'intervento socio-assistenziale straordinario finalizzato.

6. Di seguito vengono elencate gli interventi per tipologia di finalità:

³ Per l'anno 2016 il contributo continuativo mensile massimo erogabile è uguale all'importo del trattamento Minimo Mensile Integrato Inps relativo all'anno 2015 pari a **€ 638,33**

⁴ Per l'anno 2016 il valore soglia annuale è uguale all'importo annuale del trattamento Minimo Integrato Inps relativo all'anno 2015 pari a **€ 8.298,29**

⁵ Per l'anno 2016 il valore soglia annuale è uguale all'importo stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso alle cure domiciliari relativo all'anno 2015 pari a **€ 16700,00**

⁶ Vedi nota n. 5.

⁷ Per l'anno 2016 il contributo massimo erogabile non potrà superare l'importo di tre volte il trattamento Minimo Integrato Inps relativo all'anno 2015 pari a **€ 1.914,99**

⁸ Vedi nota n. 4.

⁹ Vedi nota n. 5.

¹⁰ Vedi nota n. 9.

a) Interventi per emergenza abitativa: in presenza di situazioni di emergenza abitativa, in particolare per famiglie con figli minori, possono essere erogati, in via secondaria rispetto alla possibilità di accesso ai contributi nazionali e regionali di sostegno alla locazione (morosità incolpevole, F.S.A, etc.) e alla rete dei servizi per l'accoglienza e per la povertà estrema:

1) un contributo economico straordinario, finalizzato al reperimento di un nuovo alloggio in locazione, per un importo pari a tre mensilità del canone dovuto oltre ad un contributo per spese di prima sistemazione pari al trattamento Minimo Mensile Inps relativo all'anno precedente, e comunque fino ad un contributo massimo pari a 5 (cinque) volte il trattamento Minimo Mensile Inps relativo all'anno precedente;¹¹

2) un contributo economico straordinario per interventi di emergenza abitativa in presenza di sfratto convalidato, finalizzato al reperimento autonomo di soluzioni alternative, pari all'importo di due volte il trattamento Minimo Mensile Inps relativo all'anno precedente, integrato del 25% del trattamento Minimo Mensile Inps per ogni ulteriore componente del nucleo oltre il secondo, fino al 50% del contributo massimo di cui al punto 1);¹²

3) un contributo economico straordinario per sistemazione temporanea alberghiera al momento dell'esecuzione dello sfratto pari a due volte il trattamento Minimo Mensile Inps relativo all'anno precedente, integrato del 25% dell'importo del trattamento Minimo Mensile Inps per ogni ulteriore componente del nucleo oltre il secondo, fino ad un massimo pari al 50% del contributo massimo di cui al punto 1).¹³

b) Interventi per spese stagionali e socio-sanitarie: per le persone e i nuclei familiari già seguiti dai Servizi Socio-Sanitari territoriali e per gli invalidi e/o anziani, privi di una sufficiente rete familiare e in situazione di bisogno socio-economico, può essere erogato un contributo economico pari all'importo mensile della pensione sociale Inps dell'anno precedente¹⁴ per ciascuna spesa stagionale e socio-sanitaria, anche avvalendosi della collaborazione del servizio domiciliare.

c) Interventi per attività motorie dei disabili: per le persone con disabilità media, grave e in situazione di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 che versano in situazione di bisogno socio-economico, può essere erogato un contributo economico straordinario annuale fino ad un massimo pari all'importo mensile della pensione di invalidità civile dell'anno precedente¹⁵, per le attività motorie svolte presso gli impianti sportivi comunali.

d) Interventi per spese funebri: in caso di decesso di persone in condizione di bisogno socio-economico, può essere erogato ai familiari o referenti un contributo economico "una tantum" per spese funebri fino ad un importo massimo pari alla spesa ammessa a detrazione di imposta per oneri di spese funebri al netto della detrazione stessa riferita all'anno precedente.¹⁶

Art. 10 - Interventi occasionali di Pronto Cassa

1. Per far fronte a bisogni indifferibili e a situazioni di urgenza, in particolare per assicurare i servizi essenziali, possono essere erogati contributi economici assistenziali di pronto cassa.

2. Tali interventi possono essere concessi, a persone o nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE inferiore al **valore soglia annuale** pari all'importo del trattamento Minimo Integrato Inps annuale relativo all'anno precedente.¹⁷

3. Per disabili, anziani soli o nuclei di anziani di cui almeno un componente con età pari o superiore a 70 anni e gli altri con età pari o superiore a 65 anni titolari di proprietà immobiliari il

¹¹ Per l'anno 2016 il contributo massimo erogabile non potrà superare l'importo di cinque volte il trattamento Minimo Mensile Inps relativo all'anno 2015 pari a complessivi € **2.509,45**.

¹² Per l'anno 2016 il contributo massimo erogabile non potrà superare l'importo di due volte il trattamento Minimo Mensile Inps relativo all'anno 2015 pari a complessivi € **1.003,78**, integrato con € **125,47** per ogni componente oltre il secondo, fino ad un massimo di € **1.254,73**.

¹³ Vedi nota n. 12.

¹⁴ Per l'anno 2016 il contributo è uguale all'importo mensile della pensione sociale Inps relativo al 2015 pari a € **369,26**.

¹⁵ Per l'anno 2016 il contributo massimo erogabile non potrà superare l'importo mensile della pensione di invalidità civile relativo all'anno 2015 di € **279,47**.

¹⁶ Per l'anno 2016 il contributo massimo erogabile è uguale alla spesa ammessa a detrazione d'imposta per oneri di spese funebri al netto della detrazione stessa relativa all'anno 2015 pari a € **1254,99**.

¹⁷ Vedi nota n. 4.

valore soglia annuale è pari all'importo stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso all'impegnativa di cura domiciliare di base relativo all'anno precedente.¹⁸

4. Tale valore soglia potrà essere assunto anche in casi particolari di nuclei familiari seguiti dai servizi territoriali e per i quali si rende necessario attivare un intervento socio-economico per la realizzazione dello specifico progetto.¹⁹

5. Il Servizio Sociale nella valutazione del bisogno socio-economico tiene conto del parametro risorse/bisogno **(R/B)** di cui al precedente art. 5 e può verificare l'eventuale opportunità di coinvolgere la rete familiare e il Privato Sociale nell'intervento socio-assistenziale straordinario.

6. Questi contributi economici, di norma non possono essere superiori all'importo del trattamento Minimo Mensile Integrato Inps relativo all'anno precedente.²⁰

Art. 11 - Interventi del Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

1. Il Fondo Sociale istituito presso questo Ente ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 2 Aprile 1996, n. 10, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 1997, n. 14, destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, collocati nell'area di protezione di cui all'art. 18, comma 1, lettera A e nell'area sociale di cui all'art. 18, comma 1, lettera B), numero 1, nonché ai concorrenti all'assegnazione di un alloggio utilmente collocati in graduatoria, può essere utilizzato annualmente a favore dei medesimi destinatari già all'attenzione dalla rete territoriale e per i quali il Servizio Sociale attiva interventi assistenziali per il sostegno alla locazione.

2. La situazione di bisogno socio-economico viene accertata con le modalità di cui al precedente art. 5 e tiene conto del parametro risorse/bisogno **(R/B)**.

3. Di norma potrà essere erogato un contributo economico straordinario annuale fino ad un massimo pari ad un terzo dell'entità del Fondo annuale.

Art. 12 - Interventi per le cure domiciliari

1. Il sistema delle cure domiciliari è disciplinato da specifico accordo e protocollo operativo con il Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin" e l'Azienda Socio Sanitaria Locale, in linea con le direttive del "Piano Locale Domiciliarità (P.L.D.).

2. Le modalità e i limiti ISEE per la definizione della compartecipazione al costo dei servizi, di cui all'art. 7 dell'allegato 1) del Piano Locale per la Domiciliarità, sono i seguenti:

a) Servizio di Assistenza Domiciliare: la compartecipazione massima da parte dell'utente non potrà di norma superare il 50% del costo orario delle prestazioni socio-assistenziali sostenuto dall'Amministrazione comunale per diversi profili assistenziali, rapportato all'entità dei trasferimenti regionali in essere; è fatta salva, comunque, la possibilità di erogare il servizio in forma gratuita all'interno di un progetto assistenziale, su proposta motivata da parte dell'Assistente Sociale referente, in presenza di particolari situazioni socio-sanitarie.

- il valore ISEE (soglia minima) al di sotto del quale la prestazione è resa a titolo gratuito è pari o inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale relativo all'anno precedente;²¹
- il valore ISEE (soglia massima) al di sopra del quale è previsto il pagamento del costo orario massimo di compartecipazione, è pari o superiore al valore soglia per l'accesso all'impegnativa di cura Domiciliare di base (ICDb) stabilito dalla Regione Veneto;²²
- per i valori ISEE intermedi la prestazione è resa a fronte del pagamento di una quota stabilita in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{costo orario del servizio} \times \text{ISEE utente}}{\text{soglia massima}}$$

b) Servizio regionale di TSO-TCO/Telesoccorso-Telecontrollo:

- per ISEE pari o inferiore al valore soglia stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso al servizio di Telesoccorso-Telecontrollo relativo all'anno precedente²³ il servizio viene erogato gratuitamente;

¹⁸ Vedi nota n. 5.

¹⁹ Vedi nota n. 5.

²⁰ Vedi nota n. 3.

²¹ Per l'anno 2016 il valore soglia annuale è uguale all'importo annuo dell'assegno sociale Inps relativo all'anno 2015 pari a € **5.824,91**.

²² Vedi nota n. 5.

- per ISEE superiore al valore soglia stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso al servizio di Telesoccorso-Telecontrollo relativo all'anno precedente e l'importo della seconda soglia ISEE stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso all'impegnativa di cura Domiciliare di base (ICDb) relativo all'anno precedente²⁴, la tariffa giornaliera è pari al 50% del costo massimo del Servizio stabilito dalla Regione Veneto;
- per ISEE superiore all'importo della seconda soglia ISEE stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso all'impegnativa di cura domiciliare di base (ICDb) relativo all'anno precedente²⁵, la tariffa giornaliera è pari al costo massimo del Servizio stabilito dalla Regione Veneto.

c) Servizio Pasti a Domicilio: il servizio pasti a domicilio, gestito tramite apposita convenzione con il Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin", è erogato con priorità alle persone anziane in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, alle persone seguite dal servizio di Assistenza Domiciliare e dal Servizio Sociale Comunale o prive di rete familiare e in particolari condizioni socio-economiche certificate attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tale servizio viene sostenuto dal Comune attraverso il riconoscimento di una quota per ciascun pasto consegnato nel territorio del Comune di Arzignano fino ad un contributo massimo annuale, entrambi definiti dalla Giunta Comunale. Qualora il contributo massimo annualmente stabilito sia inferiore alla quota risultante in base ai pasti effettivamente consegnati, lo stesso sarà riconosciuto, al Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin", solo per gli utenti con ISEE inferiore al limite previsto all'importo stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso all'impegnativa di cura Domiciliare di base (ICDb)²⁶, in rispetto del Piano Locale della Domiciliarità.

Art. 13 - Interventi per inserimento in struttura

1. L'intervento socio-economico per far fronte alle spese di inserimento in strutture, consiste in un contributo per l'integrazione della retta di ospitalità alberghiera residenziale e semiresidenziale per assicurare prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia e/o non assistibili a domicilio (lett. F) - Art.1 DPCM 159/2013.
2. Tale intervento economico è riservato alle persone residenti nel Comune di Arzignano al momento dell'ingresso in struttura, la cui necessità di inserimento o permanenza in ambiente residenziale venga segnalata dai competenti servizi socio-sanitari e in particolare dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D) dell'Azienda Socio Sanitaria Locale.
3. Per l'accesso al contributo per l'integrazione della retta deve essere valutata la condizione economica attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di norma ISEE residenziale per i servizi residenziali a ciclo continuativo e ISEE socio-sanitario per i servizi semiresidenziali.
4. L'integrazione economica della retta può essere concessa a persone in stato di bisogno non in grado di provvedere con le proprie risorse e/o con quelle dei familiari, così come specificato nel precedente articolo 5 e, di norma, viene riservata al pagamento della retta per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) adottati dalla Regione Veneto e al netto del contributo regionale previsto.
5. Alla persona inserita in struttura con integrazione economica della retta, potrà essere garantita una quota mensile per le spese personali attualmente normata dalla L.R. n. 30/2009.
6. La base di calcolo per l'intervento economico integrativo comunale è il risultato della differenza tra il valore della retta di ospitalità alberghiera annuale e il valore ISEE sommato alle franchigie per persone con disabilità media, grave e non autosufficienti di cui all'articolo 4 punto 4, lett. d) del DPCM n. 159/2013.
7. Per la determinazione del contributo integrativo viene utilizzato il parametro risorse/bisogno per le rette (**R/Br**) dato dalla differenza tra il costo della retta annuale e le risorse dell'interessato, come individuate nel precedente art. 5. L'intervento integrativo viene erogato solo nel caso in cui il parametro R/Br abbia valore positivo.

²³ Per l'anno 2016 il valore soglia annuale per l'accesso gratuito al servizio di Telesoccorso Telecontrollo è pari al valore soglia stabilito dalla Regione Veneto per l'anno 2015 di € 16731,50

²⁴ Vedi nota n. 5.

²⁵ Per l'anno 2016 l'importo della seconda soglia ISEE stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso alle cure domiciliari relativo all'anno 2015 è pari a € 23900,00

²⁶ Vedi nota n. 5.

8. Le modalità per la concessione dei contributi per gli inserimenti in strutture verranno adottate a partire dai nuovi ingressi e/o nuove richieste di intervento economico integrativo.

9. Per quelle situazioni in cui la persona istituzionalizzata non sia in grado di provvedere ai propri interessi anche di autonomia economica, ci si dovrà avvalere degli istituti previsti e in particolare dell'Amministratore di sostegno di cui alla Legge n. 6/2004.

10. L'inserimento in strutture dovrà essere garantito, comunque, per quelle situazioni di urgenza e "a rischio" segnalate dai servizi territoriali anche nel caso in cui al momento dell'ingresso in struttura, non vi sia la possibilità di acquisire le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale. Per tali situazioni il Comune potrà riconoscere un intervento economico integrativo fino al valore della retta alberghiera della struttura ospitante per il periodo utile ad acquisire la documentazione necessaria, tenendo conto delle risorse disponibili con eventuale successiva azione di rivalsa.

11. In caso di proprietà o titolarità di diritto reale di godimento su beni immobili non adibiti ad abitazione del nucleo familiare della persona che necessita di inserimento in struttura, il Comune procederà a specifici accordi, per vincolare i proventi derivanti dalla vendita o affitto del bene per il pagamento o rimborso della retta.

12. Il Comune potrà altresì valutare, in base alla normativa di volta in volta vigente, se acquisire o utilizzare l'immobile, previa perizia di stima del valore del bene e valutazione dell'interesse pubblico a procedere, effettuata dal servizio comunale competente per materia.

Art. 14 - Interventi a tutela dei minori

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale il Comune esercita la funzione relativa all'Area Minori tramite delega all'Azienda Socio-Sanitaria Locale, la quale gestisce la stessa mediante la propria Unità Organizzativa Complessa Materno-Infantile. Il Comune e l'Unità Organizzativa Complessa Materno-Infantile attuano ciascuno gli interventi di propria competenza e sostengono le relative spese, nel rispetto di quanto stabilito da apposito protocollo di intesa per la gestione delegata delle funzioni tecnica e amministrativa riguardanti l'area minori e del vigente regolamento sull'affido familiare.

2. Per i minori riconosciuti da un solo genitore, la Regione assicura i relativi interventi sociali di cui all'art. 34 della legge regionale n. 2/2002, ora compresi tra le funzioni non fondamentali assegnate alle Province secondo la legge 7 aprile 2014, n.56, normati da specifici accordi con l'Ente gestore della funzione.

3. Gli interventi socio-economici a tutela dei minori potranno essere sostenuti previa valutazione del bisogno socio-economico effettuata dal Servizio Sociale comunale in base all'art. 5, in particolare per le spese riferite ai minori che esigano contributi di tipo continuativo, straordinario, straordinario finalizzato e Pronto cassa.

CAPO III

PROCEDURE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 15 - Domanda

1. La domanda per accedere agli interventi socio-economici elencati nel precedente art. 6, di norma, viene compilata su apposito modulo e presentata al Protocollo Comunale anche tramite il competente Servizio Sociale Comunale.

2. A seconda della tipologia dell'intervento richiesto dall'interessato e/o individuato dal servizio Sociale Comunale, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione individuata dal Servizio Sociale professionale. E' lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.

3. Potranno essere ritenute valide le domande di intervento a favore di persone in carico ai servizi territoriali, attraverso l'acquisizione di apposita relazione, di norma provviste di specifico ISEE, per particolari programmi di intervento.

Art. 16 - Istruttoria e Progetto Intervento

1. Il servizio Sociale professionale procede all'istruttoria della domanda di intervento socio-economico con le modalità e strumenti di cui al precedente art. 5.

2. A seconda della complessità e tipologia degli interventi e, in genere, per i contributi economici per persone inserite in strutture che dispongono di una rete familiare in grado di fornire forme di sostegno, verrà predisposto un progetto personalizzato nel quale dovranno essere specificati obiettivi, azioni, reciproci accordi e impegni, che dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate.

Art. 17 - Concessione interventi socio-economici

1. Gli interventi socio-economici di cui al presente regolamento possono essere erogati attraverso:

- a) la liquidazione di una somma in denaro a favore del beneficiario o con quietanza di altro soggetto, individuato dal Servizio Sociale e/o dai Servizi Territoriali segnalanti, in accordo con il richiedente l'intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, al soggetto che può garantire l'utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato concesso;
- b) la liquidazione, in via eccezionale, di una somma in denaro a titolo di anticipazione di eventuali benefici di cui il richiedente può disporre, con azione di rivalsa, salvo che venga accertato il permanere della situazione di bisogno socio-economico;
- c) la segnalazione alle Associazioni operanti nel territorio per la concessione di buoni/acquisto e il pagamento di servizi e/o prestazioni;
- d) il pagamento di servizi e/o prestazioni, ritenuti necessari ed urgenti, in presenza di particolari situazioni socio-sanitarie;
- e) la liquidazione anticipata da parte dell'Ufficio Economato di contributi aventi carattere di urgenza, previa individuazione di specifiche risorse.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 - Verifiche e controlli

1. Il Servizio Sociale può effettuare, anche tramite altri Enti, Uffici e Servizi, la verifica sulle informazioni fornite dagli interessati agli interventi socio-economici relative alla situazione socio-economica del nucleo familiare, nonché quelli previsti dall'art 11 del DPCM 159/2013. In presenza di omissioni ovvero difformità rilevate nell'attestazione relativa alla dichiarazione sostitutiva unica presentata, l'ufficio competente segnala al soggetto richiedente la prestazione la necessità di provvedere alla presentazione di una nuova DSU, comprensiva delle informazioni omesse o diversamente esposte, ai fini della valutazione per l'accesso alla prestazione.

2. La validità dell'ISEE annuale è per legge fissata al 15 gennaio di ciascun anno, pertanto le verifiche annuali della permanenza della condizione di bisogno in base al precedente art. 5, possono essere effettuate di norma entro il primo semestre, assicurando la continuità dell'erogazione degli interventi in essere e la possibilità di eventuale recupero dei contributi disposti e il conguaglio delle quote di compartecipazione dei servizi.

Art. 19 - Aggiornamento soglie accesso e importi contributi

1. Le soglie di accesso e gli importi dei contributi individuati nei precedenti artt. 5, 7, 8, 9, 10,11,12 13 e 14, sono annualmente aggiornati in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

2. La Giunta Comunale, dopo opportuna sperimentazione, potrà riconsiderare gli importi dei trattamenti previdenziali e assistenziali a cui fa riferimento il presente regolamento per la concessione degli interventi socio-economici.

Art. 20 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi socio-economici di competenza comunale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, nei limiti delle risorse assegnate.

2. E' demandata alla Giunta comunale l'approvazione di specifici strumenti di valutazione della condizione socio-economica e di quantificazione dei contributi erogabili, nonché della compartecipazione alla spesa dei servizi socio-assistenziali contenuti nel presente regolamento, relativamente a:

- scheda di valutazione (art. 5 - punto2);
- procedura per il rilascio dell'attestazione relativa a stati particolari (art. 5 - punto 5);
- valutazione del bisogno socio-economico - parametro Risorse/Bisogno **(R/B)** (art.5 - punto 6);
- accesso e quantificazione contributi economici continuativi - parametro Risorse/Bisogno Continuativo **(R/Bc)** (art. 7);
- modalità di compartecipazione alla spesa per le Cure Domiciliari (art. 12 punto 2 - lett.a) e b));
- misura intervento integrativo per le rette di ricovero - parametro Risorse/Bisogno Rette **(R/Br)** (art. 13 - punti 6 e 7);
- progetto di intervento (art. 16 - punto 2),

nonché gli atti di competenza residuale (protocolli, accordi, convenzioni, etc.) che si rendano necessari per l'operatività del sistema.

3. Per i contributi la cui istruttoria o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, i requisiti per l'accesso e le misure di intervento di norma seguono le specifiche direttive.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

2. Il Comune di Arzignano, che agisce ai sensi di legge per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico dell'assistenza economica in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare, è titolare del trattamento.

3. I dati potranno essere comunicati dal Comune di Arzignano:

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge per il corretto funzionamento dei servizi;
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii..

4. I dati relativi all'erogazione degli interventi economici saranno altresì comunicati all'INPS ai sensi del D.M. 8 marzo 2013 e pubblicati come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 22 - Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicato sul sito comunale e tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2016 e da tale data sono abrogate tutte le norme contenute nel regolamento per l'accesso e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale di cui alla deliberazione di C.C. n. 31/2005 e successivi aggiornamenti, nonché le disposizioni contenute nello specifico nelle Deliberazioni di G.C. n. 585/1997 e n. 153/2012 e successivi aggiornamenti, nonché la Deliberazione di G.C. n. 340/2014.